

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione III - Della decisione sulle domande

#### **Art. 97-bis (Ipoteca legale)**

Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale [2834 c.c.] che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente.

#### **Note**

La rinuncia all'ipoteca legale può risultare anche da un atto separato e successivo, presentato contestualmente nella domanda tavolare, che rispetti le forme previste dagli artt. 27, 27 e 31 L.T. e dal quale risulti l'adempimento degli obblighi garantiti con l'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.

Nel caso di alienazioni l'ipoteca legale nasce per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione, per le divisioni nasce per il pagamento dei conguagli.

Si tratta di un'iscrizione corrispettiva ordinata d'ufficio.